

P.u. n. 50-1 / 2025



N°	4/2026	SENT.
N°	1/2026	FALLO L.G.
N°	1	CRON.
N°	5/2026	REPERT.
N°	50/2025	P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Sezione fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

Dott. Stefania Deiana

Presidente

Dott. Giovanna Maria Mossa

Giudice rel.

Dott. Francesca Fiorentini

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore **LUCIANO PASQUALE COSSA CSSLNP60D17I452S** domiciliato in **GREBLO FRANCESCA** presso l'avvto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore Cossa Luciano Pasquale rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Greblo e ritenuto che sussistano sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art 268 CCII;

rilevato che il ricorrente è libero professionista

che la situazione di insolvenza si è verificata in esito ad
ad

che il ricorrente è proprietario dell'immobile
distinto al foglio , gravato da ipoteca derivante da concessione di mutuo
in favore di

da ipoteca derivante da riscossione esattoriale per imposte e contributi dovuti ad Agenzia
Entrate Riscossione;

che il ricorrente è proprietario, inoltre, di
sottoposta a fermo amministrativo;

che il reddito mensile degli ultimi tre anni, come esposto nelle dichiarazioni dei redditi
2021, 2022 e 2023 è pari

che le spese necessarie per il sostentamento sono state stimate in euro con un residuo
disponibile da versare alla procedura di euro ridotti ad euro

che il debitore propone la liquidazione totale del proprio patrimonio.

Tutto ciò premesso, all'udienza del 13.11.2025 sono stati convocati i creditori ipotecari
al fine di valutare la richiesta di sospensione delle procedure esecutive.

Sciogliendo la riserva assunta si ritiene di accogliere la domanda.

Dall'esame degli atti, con particolare riferimento alla relazione dell'OCC, e dei
documenti, si evince che Cossa non è stato esdebitato negli ultimi cinque anni e non ha
beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per
delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in
connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la
riabilitazione.

Il signor Cossa è

Tenuto conto che non è stata presentata la dichiarazione dei redditi per l'anno 2024, sulla base dei documenti in atti, l'Occ ha ritenuto congrua la valutazione del reddito mensile del debitore in misura di euro

ha ritenuto congrua la valutazione delle spese di sostentamento in complessivi euro (comprensivi delle somme dovute a titolo di mutuo);

ha inoltre confermato che l'indebitamento è conseguenza
ma non è riconducibile a colpa o dolo del debitore;

che l'esposizione complessiva del Cossa è pari ad euro (al netto delle spese di procedura) riconducibile, per la maggior parte, a debiti , e per la restante parte a euro), debiti verso ,

L'attivo patrimoniale del Cossa è composto dall'immobile sito in che l'Occ ha valutato in euro che coincide con il valore stimato dall'agenzia Immobiliare

Alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, si ritiene sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accoglimento della domanda tenuto conto della qualità di libero professionista del debitore e della rilevante esposizione debitoria alla luce dei redditi percepiti.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

visti gli artt.1, 40 e 268 e 269 CCII

DICHIARA



Aperta la liquidazione controllata di COSSA LUCIANO PASQUALE
CSSLNP60D17I452S con l'avv GREBLO FRANCESCA
domicilio

delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;

nomina liquidatore il dottor Antonio Nieddu;

ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 7 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

visti gli artt 150 e 151 CCII dispone il divieto di azioni esecutive cautelari ed esecutive individuali e dichiara aperto il concorda tra i creditori dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e presso il registro delle imprese ove il debitore svolga attività di impresa;

ordina la trascrizione presso gli uffici competenti ove siano presenti beni immobili;

Sassari, 20/01/2026

Il Presidente

Stefania Deiana

Il Giudice

Giovanna Maria Mossa

PUBBLICATA IN DATA 24 GEN. 2026

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Mario Bartoli

